

una circolare della direzione generale del demanio, relativo alle abbazie *nullius*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole interpellante.

ABIGNENTE. Pochi giorni innanzi a quello in cui domandai di fare un'interpellanza al signor ministro dei culti, mi pervenne alle mani una circolare, di n° 490, ai signori direttori demaniali, in data 8 agosto 1868, soluzione di quesiti di massima e soluzione di taluni dubbi cui dà luogo la pratica della legge 15 agosto 1867, n° 3848. Di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti vennero adottate le massime che il sottoscritto comunica ai signori direttori, con invito di uniformarvisi.

« *Abbazie nullius*, articolo 1, numeri 3 e 5 della legge:

« Non si intendono comprese nelle disposizioni dell'articolo 1, numeri 3 e 5, le abbazie o priorati e le prelature *nullius diocesis*, aventi un proprio territorio separato dalle diocesi vicine, nelle quali esercitano giurisdizione quasi episcopale. Conseguentemente i capitoli della chiesa, le abbazie *nullius* debbono ritenersi come cattedrali, e perciò soggette alle disposizioni dell'articolo 6 della legge. »

La Camera si ricorda bene che, riguardo ai vescovi, non si prese alcun provvedimento di soppressione con la legge 15 agosto 1867.

Riguardo poi ai Capitoli cattedrali si stabilì che il loro numero, ridotto che si fosse a dodici, non potesse andare più in là.

Ora, io nel considerare questa circolare e nel confrontarla colla legge, sia col suo spirito, sia colla sua lettera, ebbi due questioni a farmi; e, per quanto io mi fossi studiato a scioglierle, affatto non mi riuscì; onde era io vengo a domandare al ministro la soluzione dei miei dubbi, e gli propongo quel dilemma che io proponeva a me stesso.

Domando: in questa soluzione di massima, sono comprese sì o no le abbazie monastiche? Se no, allora mi dica il ministro: oltre le abbazie monastiche di Montecassino, di Trinità di Cava e di Monte Vergine, quali altre badie vi sono nel regno che hanno una diocesi separata dal territorio delle diocesi vicine con una giurisdizione quasi episcopale? Io so che vi era una volta l'arcipretura di Altamura, ma so ancora che questa fu eretta in vescovado. Vi è il priorato di Bari, ma esso non ha territorio diocesano.

Il priorato di Bari tiene una giurisdizione *intra septa ecclesiae*. Vi era l'archimandrato di Messina; ma da qualche tempo l'archimandrita è stato distinto dall'abbazia, e l'archimandrita tiene una mensa separata, un Capitolo separato; tiene per conseguenza una intera giurisdizione e un intero appannaggio diviso dall'appannaggio del monastero. Vi era ancora quella di Monreale; ma da molto tempo ancora la badia di Monreale è stata distinta dall'arcivescovado. Per conseguenza, per quella conoscenza che ho, in tutta Italia,

oltre le tre badie di Monte Vergine, Montecassino e Trinità di Cava, non vi sono altre badie che abbiano un territorio diocesano distinto con giurisdizione quasi episcopale.

Dunque, domando io in primo luogo, quali altre abbazie vi sono oltre queste?

Se poi il signor ministro mi risponde che in questa soluzione di massima vanno comprese appunto queste abbazie, allora io dico: queste abbazie furono soppresse colla legge del 7 luglio 1866. Con questa legge venne soppresso l'ordine dei Benedettini, venne soppresa per conseguenza la comunità di Montecassino. Dove non vi è comunità, non vi è abbazia, non vi è più diocesi.

Ora, come potrebbe il ministro sostenermi che queste abbazie monastiche possono essere comprese nelle disposizioni dell'articolo 6 della legge del 15 agosto 1867?

Mi sciolga questo dubbio: sono comprese o non sono comprese?

E, per avere risposta precisa, ripeto: se non sono comprese, quali altre abbazie vi sono? Se poi vi sono comprese queste abbazie, come fa il ministro a conciliare l'interpretazione di massima collo spirito e colla lettera della legge?

Si è creduto che questa interpretazione fosse propriamente fatta apposta a fine di eludere la legge; io non lo credo; ma per sentire susurrare quella frase d'Orazio, *Postico falle clientem*, quasi ch'è si fosse voluto, per una porta segreta, uscire dalle disposizioni della legge.

Allorquando mi scorse il primo dubbio nel giugno del 1868, allora io mi feci lecito di muovere al signor ministro un'altra interpellanza, e fu appunto sul regio *exequat*. Si diceva allora che l'abate di Montecassino era stato dal pontefice confermato abate della congregazione dei Benedettini e della comunità di Montecassino; si diceva che il Governo avesse dato il regio *exequat*.

Il ministro gentilmente mi rispose che nessuna disposizione era stata ancora adottata dal Governo, ed essendosi voluto dall'onorevole Michelini proporre alla Camera un ordine del giorno, allora il ministro soggiunse che sarebbe stato il caso di adottare una disposizione quando il ministro, sottoponendo alla Camera l'avviso o del Consiglio di Stato o di una Commissione creata apposta, si sarebbe veduto quale fosse il pensiero della Camera, ed il Ministero vi si sarebbe uniformato.

Ora sono passati nove mesi ed intanto niente ancora ci è stato detto.

Io so bene qual sia la scrupolosità del ministro guardasigilli; per conseguenza non dico questo per muovere lamento, solo dico che egli anzi mi dovrebbe ringraziare, perchè vengo a rinfrescare nella sua memoria una promessa fatta e non ancora compiuta,